

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata** 1
- Regolamento (CE) n. 956/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 957/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 5
- Regolamento (CE) n. 958/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento 9
- Regolamento (CE) n. 959/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, che stabilisce, per il mese di maggio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero 13
- Regolamento (CE) n. 960/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 961/2002 della Commissione, del 5 giugno 2002, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002** 18
- ★ **Direttiva 2002/48/CE della Commissione, del 30 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron** 19



Consiglio

2002/413/CE:

- * **Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa** 24

Commissione

2002/414/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 31 maggio 2002, che autorizza la Spagna a introdurre una misura transitoria di esclusione dell'aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1° giugno 2002 [notificata con il numero C(2002) 2029]** 28

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 955/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 maggio 2002
che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione
decentralizzata**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata ⁽³⁾, si applica fino al 31 dicembre 2001.
- (2) L'importanza di un approccio decentralizzato alla cooperazione allo sviluppo è stata ora sottolineata anche nell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1659/98 stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽⁴⁾.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1659/98 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) La definizione di un futuro quadro strategico per la cooperazione decentralizzata richiederà, in particolare, una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del regolamento (CE) n. 1659/98 e, in generale, un ampio dibattito sulla cooperazione decentralizzata.

(6) Risulta opportuno prorogare il regolamento (CE) n. 1659/98 fino al 31 dicembre 2003 e adattare nel contempo la dotazione finanziaria e il periodo a cui si riferisce, come risulta dall'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.

(7) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1659/98 di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1659/98 è modificato come segue:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I partner nell'ambito della cooperazione che possono ottenere un sostegno finanziario in base al presente regolamento sono gli operatori della cooperazione decentralizzata della Comunità, ovvero dei paesi in via di sviluppo: autorità locali, organizzazioni non governative, organizzazioni di popolazioni autoctone, gruppi professionali e gruppi di iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni di donne o di giovani, istituti di insegnamento, culturali e di ricerca, chiese e qualsiasi associazione non governativa in grado di dare un contributo allo sviluppo.»;

2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 1999-2003 è pari a 24 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»;

3) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo (in seguito denominato "il comitato").

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 316.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2002.

⁽³⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»;

4) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Ogni due anni la Commissione rivede, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, i propri orientamenti strategici e adotta priorità per l'attuazione delle azioni degli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

2. Gli aiuti forniti a titolo del presente regolamento saranno, per quanto possibile, programmati in stretta complementarità e coerenza con gli aiuti forniti a titolo di altri strumenti comunitari di cooperazione allo sviluppo e terranno conto in particolare della strategia di cooperazione con il paese o la regione interessati.»;

5) l'articolo 10, primo e secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio stesso, nonché informazioni riguardanti gli operatori della cooperazione decentralizzata con i quali sono stati conclusi i contratti.»;

6) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Almeno otto mesi prima della scadenza del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, corredata di proposte per la costante promozione della cooperazione decentralizzata e la partecipazione della società civile.»;

7) l'articolo 13, secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

REGOLAMENTO (CE) N. 956/2002 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	42,4
	999	42,4
0707 00 05	052	93,3
	220	143,3
	999	118,3
0709 90 70	052	82,5
	999	82,5
0805 50 10	052	71,2
	388	79,0
	528	66,3
	999	72,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	100,6
	400	90,0
	404	103,3
	508	84,8
	512	80,8
	524	70,3
	528	77,9
	720	157,8
	804	115,9
	999	97,9
	0809 10 00	052
999		166,4
0809 20 95	052	367,7
	400	283,0
	999	325,4

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 957/2002 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2002****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	42,77	317,90	389,54	27,40
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	38,19	283,86	347,82	24,46
1.40	Agli 0703 20 00	204,11	1 517,00	1 858,82	130,73
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,58	728,56	51,24
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,86	503,43	35,41
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	53,92	400,75	491,05	34,54
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,57	559,44	39,35
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	41,73	310,18	380,07	26,73
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,58	822,91	57,88
1.130	Carote ex 0706 10 00	68,86	511,79	627,11	44,10
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	984,48	1 206,31	84,84
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	393,82	2 926,99	3 586,52	252,24
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus ssp.) ex 0708 20 00	184,32	1 369,92	1 678,60	118,06
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	403,05	493,87	34,73
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,37	1 436,54	101,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	465,05	3 456,38	4 235,20	297,86
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	264,04	1 962,45	2 404,65	169,12
1.210	Melanzane 0709 30 00	129,58	963,09	1 180,11	83,00

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	101,26	752,59	922,17	64,86
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 535,80	6 783,17	477,06
1.240	Peperoni 0709 60 10	149,15	1 108,51	1 358,28	95,53
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	86,20	640,63	784,98	55,21
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,65	1 607,20	113,04
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	102,32	760,50	931,86	65,54
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	93,13	692,14	848,10	59,65
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	145,90	1 084,40	1 328,75	93,45
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	71,70	532,90	652,97	45,92
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	48,19	358,17	438,88	30,87
2.60.3	— altre 0805 10 50	71,70	532,90	652,97	45,92
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	100,51	747,02	915,34	64,38
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	82,20	610,96	748,62	52,65
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	99,90	742,49	909,79	63,99
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	47,90	356,01	436,23	30,68
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	154,00	1 144,57	1 402,47	98,64
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	59,93	445,38	545,74	38,38
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	67,25	499,84	612,47	43,08

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	194,47	1 445,39	1 771,08	124,56
2.110	Cocomeri 0807 11 00	66,01	490,61	601,15	42,28
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	48,30	358,98	439,87	30,94
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	120,81	897,88	1 100,20	77,38
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	253,96	1 887,51	2 312,81	162,66
2.140.2	altri ex 0808 20 50	78,87	586,19	718,27	50,52
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	—	—	—	—
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	—	—	—	—
2.170	Pesche 0809 30 90	134,97	1 003,16	1 229,20	86,45
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	254,71	1 893,08	2 319,64	163,14
2.190	Prugne 0809 40 05	218,07	1 620,73	1 985,93	139,67
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	977,42	1 197,66	84,23
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,20	6 309,28	7 730,93	543,72
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 565,88	5 594,70	393,48
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	118,55	881,07	1 079,60	75,93
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	285,58	2 122,51	2 600,77	182,91
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	321,23	2 387,45	2 925,41	205,75
2.250	Litchi ex 0810 90 30	581,89	4 324,81	5 299,31	372,70

REGOLAMENTO (CE) N. 958/2002 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2002

relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara.
- (2) Occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di:
 - circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento spagnolo,

- circa 1 000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento italiano,
- circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento austriaco,
- circa 49 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenuti dall'organismo d'intervento dei Paesi Bassi.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messi in vendita;
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 dell'11 giugno 2002.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 EUR per tonnellata.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

ESPAÑA	— Cuartos traseros	500
ITALIA	— Quarti posteriori	1 000
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	500
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	500
NEDERLAND	— Achtervoeten	49

(1) Véase el anexo III del Reglamento (CE) n.º 562/2000 de la Comisión (DO L 68 de 16.3.2000, p. 22), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 1564/2001 (DO L 208 de 1.8.2001, p. 14).

(1) Se bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2000 (EFT L 68 af 16.3.2000, s. 22), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1564/2001 (EFT L 208 af 1.8.2001, s. 14).

(1) Siehe Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 562/2000 der Kommission (ABl. L 68 vom 16.3.2000, S. 22), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1564/2001 (ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 14).

(1) Βλέπε παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 562/2000 της Επιτροπής (ΕΕ L 68 της 16.3.2000, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2001 (ΕΕ L 208 της 1.8.2001, σ. 14).

(1) See Annex III to Commission Regulation (EC) No 562/2000 (OJ L 68, 16.3.2000, p. 22), as last amended by Regulation (EC) No 1564/2001 (OJ L 208, 1.8.2001, p. 14).

(1) Voir annexe III du règlement (CE) n.º 562/2000 de la Commission (JO L 68 du 16.3.2000, p. 22). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).

(1) Cfr. l'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14).

(1) Zie bijlage III bij Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie (PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001 (PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14).

(1) Ver anexo III do Regulamento (CE) n.º 562/2000 da Comissão (JO L 68 de 16.3.2000, p. 22), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1564/2001 (JO L 208 de 1.8.2001, p. 14).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 562/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1564/2001 (EYVL L 208, 1.8.2001, s. 14), liite III.

(1) Se bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 562/2000 (EGT L 68, 16.3.2000, s. 22), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1564/2001 (EGT L 208, 1.8.2001, s. 14).

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen
— Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes
d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organi-
smos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Teléfono: (34) 916 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: (39) 06 445 39 40/06 445 19 58

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)

Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/791

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

P/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39.

REGOLAMENTO (CE) N. 959/2002 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2002****che stabilisce, per il mese di maggio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, dispone che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, resta applicabile ai quantitativi di zucchero oggetto di riporto dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico

uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (3) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di maggio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di maggio 2002 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2002.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 258 del 27.9.2001, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 2002, che stabilisce, per il mese di maggio 2002, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,43568	corone danesi
	9,22779	corone svedesi
	0,626629	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 960/2002 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	218,32	257,09	286,17	277,14	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	254,37	245,34	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	31,80	31,80	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 961/2002 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2002****che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/2001 ⁽⁴⁾, fissa le date delle campagne di commercializzazione.
- (3) È opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2001/2002 e, a tal fine, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regola-

mento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati ⁽⁵⁾, nonché del fatto che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dello stesso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2001/2002, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) 0,1405 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2003 e a 0,1144 EUR/t netta al giorno a partire dal 1° marzo 2003 per le uve secche;
- b) 0,1261 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

DIRETTIVA 2002/48/CE DELLA COMMISSIONE**del 30 maggio 2002****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/37/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE l'Irlanda ha ricevuto dalla Bayer AG la domanda di iscrizione della sostanza attiva iprovalicarb nell'allegato I della direttiva. Con la decisione 98/512/CE della Commissione ⁽³⁾ è stato confermato che il fascicolo era «completo», nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Il 14 maggio 1995 la Francia ha ricevuto una domanda analoga dalla Novartis - attualmente Syngenta - riguardante il prosulfuron. Il relativo fascicolo di questa domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/137/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il 24 aprile 1997 l'Irlanda ha ricevuto una domanda analoga dalla Monsanto, concernente il sulfosulfuron. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/865/CE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (4) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succinate tre sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 4 novembre 1999 per l'iprovalicarb, il 18 gennaio 1999 per il prosulfuron e il 2 aprile 1998 per il sulfosulfuron.
- (5) Tali progetti di relazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riesami sono stati conclusi il 26 febbraio 2002

sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti l'iprovalicarb, il prosulfuron e il sulfosulfuron.

- (6) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante. Per quanto riguarda l'iprovalicarb, al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sull'accettabilità del rischio del metabolita PMPA sui lombrichi e sulla rilevanza oncogena per l'uomo, effetto questo osservato nei ratti dopo un'esposizione in vita a dosi elevate. In due pareri ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, il comitato ha espresso la necessità di ulteriori dati sui lombrichi, dati che sono stati successivamente forniti ed esaminati. Il comitato ha concluso che per quanto riguarda gli effetti osservati sui ratti i margini di sicurezza sono sufficienti a garantire la protezione dei consumatori e degli operatori. Le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente direttiva e del relativo rapporto di riesame.
- (7) Per quanto riguarda il prosulfuron, al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sull'accettabilità del rischio presentato da due prodotti di degradazione della sostanza attiva per gli organismi viventi in formazioni sedimentarie e sugli eventuali effetti di disordine ormonale osservati in animali cavia. Nel suo parere al riguardo ⁽⁸⁾, il comitato ritiene che certe modificazioni dell'utero e delle ghiandole mammarie osservate nei ratti dopo un'esposizione in vita non siano considerati rilevanti dal punto di vista della valutazione del rischio del prosulfuron per l'uomo, nel contesto delle utilizzazioni proposte della sostanza. Il comitato rileva inoltre che i rischi di due prodotti di degradazione per le specie viventi in formazioni sedimentarie non sono ancora stati adeguatamente valutati e osserva che altri metaboliti persistenti si formano in quantità significative nei test sulle acque di sedimento, fatto questo che non risulta esaminato. Le informazioni e le valutazioni in sospenso sono state successivamente fornite e le conseguenti osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della presente direttiva e del relativo rapporto di riesame.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 4.5.2002, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 228 del 15.8.1998, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 67.

⁽⁶⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione dell'iprovalicarb in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (21 marzo 2001).

⁽⁷⁾ Parere del comitato scientifico per le piante in merito ad un quesito aggiuntivo della Commissione riguardo alla valutazione dell'iprovalicarb (SZX 0722) in rapporto alla direttiva 91/414/CEE (28 novembre 2001).

⁽⁸⁾ Parere del comitato scientifico per le piante relativo all'inclusione del prosulfuron (CGA 152005) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/PROSULF/002 def. 21 giugno 2001).

- (8) Per quanto riguarda il sulfosulfuron, al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sull'incidenza del tumore della vescica in uno studio sui topi a 18 mesi, di esaminare se sia opportuno fissare una dose di riferimento acuta per il sulfosulfuron e di confermare se uno studio subletale sui lombrichi sia superfluo, nonostante la persistenza dei metaboliti nel terreno. Nel suo parere al riguardo⁽¹⁾, il comitato ritiene che le lesioni osservate nei topi non implicano un rischio cancerogeno per l'uomo e non ritiene necessario fissare una dose di riferimento acuta. Esso ha inoltre concluso che probabilmente non si manifesteranno rischi significativi a lungo termine per i lombrichi. Il comitato ha inoltre indicato la necessità di valutare il possibile impatto ambientale di tre metaboliti non identificati. Queste informazioni sono state successivamente fornite e sono state effettuate le valutazioni richieste.
- (9) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (10) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta attuazione, da parte degli Stati membri, di varie sezioni dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È pertanto adeguato prevedere che i rapporti di riesame definitivi, salvo le informazioni di carattere riservato, siano tenuti disponibili o resi disponibili dagli Stati membri, per consultazione da parte di eventuali interessati.
- (11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb, prosulfuron o sulfosulfuron e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (12) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
- (13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del MON 37500 (sulfosulfuron) in rapporto alla direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/SULFO/002 def. 11 dicembre 2000).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame dell'iprovalicarb, del prosulfuron e del sulfosulfuron, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione di eventuali parti interessate o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente iprovalicarb, prosulfuron o sulfosulfuron allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE anteriormente al 31 dicembre 2002.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente iprovalicarb, prosulfuron, o sulfosulfuron, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 1° luglio 2002, forma oggetto di riesame conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 31 dicembre 2003 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Sostanze da inserire al fondo della tabella dell'allegato I

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«30	Iprovalicarb N. CAS 140923-17-7 CIPAC N. 620	Isopropilestere dell'acido {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil]-carbammico	950 g/kg (valore provvisorio)	1° luglio 2002	30 giugno 2011	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'iprovalicarb, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica, — gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.
31	Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 CIPAC N. 579	1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonyl]-urea	950 g/kg	1° luglio 2002	30 giugno 2011	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del prosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale, gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — devono esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile nonché alle condizioni climatiche; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
32	Sulfosulfuron N. CAS 141776-32-1 CIPAC N. 601	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea	980 g/kg	1° luglio 2002	30 giugno 2011	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del sulfosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; ove necessario, occorrerà adottare misure di attenuazione dei rischi, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o alle condizioni climatiche.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2002
relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa**

(2002/413/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

in applicazione della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le zone costiere rivestono una grande importanza ambientale, economica, sociale, culturale e ricreativa per l'Europa.
- (2) La biodiversità delle zone costiere è unica in termini di flora e fauna.
- (3) È necessario prendere in considerazione il capitolo 17 dell'Agenda 21, adottata al vertice della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio nel giugno 1992.
- (4) La relazione di valutazione del 1999 dell'Agenzia europea dell'ambiente indica che le condizioni delle zone costiere europee subiscono un costante degrado sia a livello delle coste stesse che a livello della qualità delle acque costiere.
- (5) La minaccia che incombe sulle zone costiere della Comunità è aggravata dai cambiamenti climatici che provocano l'innalzamento del livello del mare, variazioni di forza e frequenza delle tempeste e un aumento dell'erosione costiera e delle inondazioni.

(6) L'incremento demografico e lo sviluppo delle attività economiche stanno minacciando in misura crescente l'equilibrio ambientale e sociale delle zone costiere.

(7) La riduzione dell'attività di pesca e dell'occupazione ad essa collegata rende molte zone dipendenti dalla pesca estremamente vulnerabili.

(8) Le disparità regionali esistenti nella Comunità influenzano in modo diverso la gestione e la conservazione di ciascuna zona costiera.

(9) È di fondamentale importanza attuare una gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscono una minaccia per le zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della fauna e della flora costiera.

(10) La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali. Queste azioni contribuiscono pertanto alla gestione integrata delle zone costiere.

(11) La Commissione sottolinea nelle sue comunicazioni ⁽⁴⁾ al Consiglio e al Parlamento europeo che la gestione integrata delle zone costiere richiede azioni strategiche, coordinate e concertate a livello locale e regionale, indirizzate e sostenute da un apposito quadro di riferimento a livello nazionale.

(12) Il programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere elaborato dalla Commissione individua i principi di una sana gestione di dette zone.

⁽¹⁾ GU C 155 del 29.5.2001, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 148 del 18.5.2001, pag. 23.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 309), posizione comune del Consiglio del 13 dicembre 2001 (GU C 58 E del 5.3.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2002. Decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

⁽⁴⁾ Doc. COM(97) 744 e COM(2000) 547.

- (13) Occorrono azioni coerenti a livello europeo, comprese quelle in favore della collaborazione e della consultazione con organizzazioni marittime regionali o organizzazioni internazionali come l'organizzazione marittima internazionale, per affrontare i problemi delle zone costiere transfrontaliere.
- (14) Sia la risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, concernente una strategia comunitaria di gestione integrata delle zone costiere ⁽¹⁾, sia la risoluzione del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa alla futura politica comunitaria per la zona costiera europea ⁽²⁾, riconoscono la necessità di dare attuazione alla gestione integrata delle zone costiere ricorrendo ad azioni concertate a livello europeo.
- (15) Dalla risoluzione del Consiglio del 6 maggio 1994, l'Unione europea ha registrato un ulteriore aumento della pressione sulle risorse costiere, un incremento della popolazione costiera e uno sviluppo delle infrastrutture in prossimità della costa e sul litorale.
- (16) Una gestione integrata delle zone costiere comporta fattori molteplici, tra i quali l'assetto territoriale e urbano e la destinazione dei suoli sono interessati solo in via accessoria.
- (17) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, e in applicazione del protocollo 7 del trattato di Amsterdam sull'attuazione di tali principi, e viste le diverse condizioni delle zone costiere e dei quadri giuridici e istituzionali nei vari Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere realizzati al meglio seguendo orientamenti elaborati a livello comunitario,

RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Un approccio strategico

Gli Stati membri, tenendo conto della strategia per lo sviluppo sostenibile nonché della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia ambientale ⁽³⁾, adottano un approccio strategico per quanto riguarda la gestione delle loro zone costiere basato sui seguenti elementi:

- protezione dell'ambiente costiero, fondata su un approccio basato sugli ecosistemi, che ne conservi l'integrità e il funzionamento, e gestione sostenibile delle risorse naturali tanto per la componente marina che per quella terrestre delle zone costiere;
- riconoscimento della minaccia che i cambiamenti climatici costituiscono per le zone costiere e dei pericoli che rappresentano l'innalzamento del livello del mare e l'aumento della frequenza e della forza delle tempeste;
- misure di protezione del litorale appropriate e responsabili dal punto di vista ecologico, inclusa la difesa degli insediamenti costieri e del loro patrimonio culturale;
- opportunità economiche e possibilità di impiego in un'ottica di lungo periodo;

- un sistema sociale e culturale soddisfacente per le comunità locali;
- adeguati spazi liberi accessibili al pubblico per attività ricreative e per ragioni estetiche;
- nel caso di comunità costiere isolate, la loro conservazione o la promozione della loro coesione;
- migliore coordinamento delle misure adottate da tutte le autorità interessate, sia marittime che terrestri, nella gestione dell'interazione mare-terra.

CAPITOLO II

Principi

Nel formulare strategie nazionali e misure basate su tali strategie gli Stati membri dovrebbero seguire i principi di una gestione integrata delle zone costiere per assicurare una buona gestione di queste ultime, tenendo conto delle buone prassi identificate, in particolare nel programma dimostrativo della Commissione sulla gestione integrata delle zone costiere. La gestione delle zone costiere dovrebbe essere basata in particolare sui seguenti elementi:

- una prospettiva globale di ampia portata (tematica e geografica) che contempli l'interdipendenza e la diversità dei sistemi naturali e delle attività umane che esercitano un impatto sulle zone costiere;
- una prospettiva di lungo periodo che tenga conto del principio di precauzione e delle necessità delle generazioni presenti e future;
- una gestione capace di adattarsi in modo graduale che consenta adeguamenti in funzione dell'evoluzione dei problemi e delle conoscenze. Ciò necessita una base scientifica solida per quanto riguarda l'evoluzione delle zone costiere;
- la specificità locale e la grande diversità delle zone costiere europee, per poter rispondere alle loro necessità concrete con soluzioni specifiche e misure flessibili;
- ricorso ai processi naturali e rispetto della capacità di assorbimento degli ecosistemi per rendere le attività umane più rispettose dell'ambiente, responsabili sul piano sociale e valide da un punto di vista economico a lungo termine;
- coinvolgimento di tutte le parti interessate (partner economici e sociali, organizzazioni che rappresentano i residenti delle zone costiere, organizzazioni non governative e settore economico) nel processo di gestione, ad esempio mediante accordi, basato su responsabilità condivise;
- sostegno e coinvolgimento di tutti gli organi amministrativi competenti a livello nazionale, regionale e locale, creando o mantenendo tra di loro vincoli appropriati con l'obiettivo di migliorare il coordinamento delle varie politiche esistenti. Necessità di istituire, ove del caso, un partenariato con e tra le autorità regionali e locali;
- ricorso ad un sistema di diversi strumenti diretti a favorire la coerenza tra gli obiettivi delle politiche settoriali e tra pianificazione e gestione.

⁽¹⁾ GU C 135 del 18.5.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 59 del 6.3.1992, pag. 1.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

CAPITOLO III

Valutazione nazionale

Gli Stati membri conducono o aggiornano una valutazione globale approfondita per individuare quali soggetti principali, leggi e istituzioni influenzano la gestione delle rispettive zone costiere. Detta valutazione dovrebbe:

- a) prendere in considerazione (senza peraltro limitarsi esclusivamente) i seguenti settori e aree: pesca e acquacoltura, trasporti, energia, gestione delle risorse, tutela delle specie naturali e degli habitat, patrimonio culturale, occupazione, sviluppo regionale nelle aree rurali e urbane, turismo e settore ricreativo, industria e settore estrattivo, gestione dei rifiuti, agricoltura e istruzione;
- b) riguardare tutti i livelli amministrativi;
- c) analizzare gli interessi, il ruolo e le preoccupazioni dei cittadini, delle organizzazioni non governative e del settore economico;
- d) individuare le organizzazioni interregionali e le strutture di cooperazione pertinenti, e
- e) fare il punto delle politiche e delle misure legislative applicabili.

CAPITOLO IV

Strategie nazionali

1. Sulla base dei risultati della valutazione condotta, ciascun Stato membro interessato dovrebbe sviluppare una strategia nazionale o se del caso più strategie, in cooperazione con le autorità regionali e le organizzazioni interregionali, come opportuno, per applicare i principi della gestione integrata delle zone costiere.

2. Tali strategie possono riferirsi specificamente alle zone costiere, oppure fare parte di una strategia o di un programma geograficamente più esteso atto a promuovere la gestione integrata di un'area più ampia.

3. Dette strategie dovrebbero:

- a) individuare i ruoli dei diversi soggetti amministrativi che nel paese o nella regione sono responsabili per le attività e le risorse concernenti le zone costiere, nonché i meccanismi che ne permettano un'azione coordinata. L'individuazione dei ruoli dovrebbe permettere un adeguato controllo, una strategia adeguata e la coerenza delle azioni;
- b) individuare la miglior combinazione di strumenti per garantire l'attuazione dei principi di cui al capitolo II nell'ambito del quadro giuridico e amministrativo nazionale, regionale o locale. Nello sviluppare queste strategie gli Stati membri dovrebbero valutare se sia opportuno:
 - i) sviluppare programmi strategici per le coste a livello nazionale per promuovere la gestione integrata assicurando tra l'altro il controllo della futura urbanizzazione e dello sfruttamento delle zone non urbane rispettando nel contempo le caratteristiche naturali dell'ambiente costiero;

- ii) istituire meccanismi per l'acquisto di terreni e per l'istituzione di aree pubbliche demaniali al fine di consentire l'accesso del pubblico per attività ricreative, fatta salva la protezione delle zone sensibili;
 - iii) concludere contratti o accordi volontari con gli utenti delle zone costiere compresi accordi in materia ambientale conclusi con l'industria;
 - iv) prevedere incentivi economici e fiscali e
 - v) ricorrere a meccanismi regionali di pianificazione dello sviluppo;
- c) rafforzare o mantenere le legislazioni, le politiche e i programmi nazionali e, se del caso, regionali o locali, che riguardano nel contempo le aree marine e terrestri delle zone costiere;
 - d) individuare, in particolare, provvedimenti atti a promuovere le iniziative dal basso verso l'alto e la partecipazione del pubblico nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere e delle loro risorse;
 - e) identificare le fonti di finanziamento durature per le iniziative di gestione integrata delle zone costiere laddove necessario, e valutare come sfruttare al meglio i meccanismi di finanziamento esistenti sia a livello comunitario che nazionale;
 - f) definire i meccanismi atti ad assicurare l'attuazione e l'applicazione integrali e coordinate delle normative comunitarie e delle politiche che hanno un'incidenza sulle zone costiere, ivi compreso all'atto del riesame delle politiche comunitarie;
 - g) prevedere gli opportuni sistemi per il monitoraggio delle zone costiere e la diffusione al pubblico delle informazioni che lo riguardano. Tali sistemi dovrebbero raccogliere e fornire informazioni nelle forme più adatte alle esigenze dei decisori nazionali, regionali e locali, in modo da facilitare la gestione integrata. A tal fine possono servire come base, fra l'altro, i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente. I dati dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico conformemente alla normativa comunitaria in materia, in particolare alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
 - h) definire il modo in cui adeguati programmi di formazione e istruzione a livello nazionale possono favorire l'applicazione dei principi di gestione integrata nelle zone costiere.

CAPITOLO V

Cooperazione

1. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, avviare o mantenere un dialogo ed applicare le convenzioni in vigore con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi che fanno capo al medesimo mare regionale, per istituire meccanismi atti a promuovere un miglior coordinamento delle soluzioni ai problemi transnazionali.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri collaborano altresì attivamente con le istituzioni comunitarie e con le altre parti interessate delle zone costiere per agevolare la progressiva elaborazione di un approccio comune alla gestione integrata delle zone costiere e esaminano la necessità di istituire un forum europeo dei soggetti interessati delle zone costiere. In tale contesto sarebbe opportuno esaminare le possibilità di avvalersi delle istituzioni e delle convenzioni esistenti.

3. In questo contesto la cooperazione con i paesi candidati all'adesione è mantenuta e rafforzata.

CAPITOLO VI

Presentazione della relazione e riesame

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le esperienze raccolte in seguito all'attuazione della presente raccomandazione quarantacinque mesi dopo la sua adozione.

2. Tali relazioni sono accessibili al pubblico e includono, in particolare, informazioni riguardanti:

a) i risultati della valutazione approfondita compiuta a livello nazionale;

b) la o le strategie proposte a livello nazionale per l'attuazione della gestione integrata delle zone costiere;

c) un riassunto delle azioni intraprese, o da intraprendere, per attuare la o le strategie nazionali;

d) una valutazione dell'impatto previsto che la o le strategie possono esercitare sullo stato delle zone costiere;

e) una valutazione dell'attuazione della legislazione e delle politiche comunitarie aventi un impatto sulle zone costiere.

3. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente raccomandazione entro cinquantacinque mesi dalla sua adozione e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione corredata se del caso da una proposta relativa a nuove misure comunitarie.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2002

che autorizza la Spagna a introdurre una misura transitoria di esclusione dell'aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1° giugno 2002

[notificata con il numero C(2002) 2029]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2002/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93 sancisce che uno Stato membro può essere autorizzato a introdurre una misura transitoria di esclusione dell'aiuto compensativo per i prodotti commercializzati provenienti da nuove piantagioni di banane qualora, secondo lo Stato membro, vi sia un rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione, in particolare per la tutela dell'ambiente, la protezione del suolo e le caratteristiche del paesaggio.
- (2) In data 25 aprile 2002 la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione a non concedere l'aiuto compensativo, per un periodo di tre anni, a nuove piantagioni realizzate a decorrere dal 1° giugno 2002 nelle isole Canarie. Tale domanda è stata completata con la trasmissione del progetto di decreto regionale in data 14 maggio 2002. Lo sviluppo di nuove piantagioni, spesso sotto plastica e al di fuori delle zone tradizionali di produzione, comporta un impatto negativo per la protezione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse idrauliche e la tutela del paesaggio. Inoltre, la realizzazione di nuove piantagioni minaccia la conservazione delle piccole aziende sulle terrazze tradizionali che rivestono un'importanza determinante per la stabilità del suolo e l'equilibrio socioeconomico del territorio. In tali condizioni, la concessione dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12

del regolamento (CEE) n. 404/93 per i prodotti provenienti da nuove piantagioni nelle isole Canarie presenta un forte rischio per lo sviluppo sostenibile delle zone di produzione.

- (3) L'esame della domanda presentata dalla Spagna consente di affermarne la conformità con l'obiettivo e il disposto dell'articolo 12, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 404/93. È pertanto opportuno accettare la summenzionata domanda.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le banane,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda presentata dalla Spagna alla Commissione per l'autorizzazione di una misura di esclusione dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, durante un periodo di tre anni, per i prodotti provenienti da nuove piantagioni di banane realizzate a decorrere dal 1° giugno 2002, è accolta.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.